

SOMMARIO

SOMMARIO	I
PARTE PRIMA – FINALITÀ.....	1
ARTICOLO 1 - FINALITÀ.....	1
PARTE SECONDA - DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI AMMESSI E VIETATI.....	1
ARTICOLO 2 – DIVIETI.....	1
ARTICOLO 3 - INTERVENTI CONSENTITI	3
PARTE TERZA - UTILIZZO E FRUIZIONE.....	3
ARTICOLO 4 – ACCESSO.....	3
ARTICOLO 5 – ACCENSIONE DI FUOCHI ED ABBRUCIAMENTI	4
ARTICOLO 6 – EMISSIONI SONORE E LUMINOSE.....	4
PARTE QUARTA - TUTELA DELLA FAUNA, DELLA FLORA E DEGLI HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO	4
ARTICOLO 7 – TUTELA DELLA FAUNA	4
ARTICOLO 8 – TUTELA DELLA FLORA	5
ARTICOLO 9 – TUTELA DEGLI HABITAT	5
PARTE QUINTA: TUTELA DEL SUOLO, DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE.....	6
ARTICOLO 10 – TUTELA DEL SUOLO	6
ARTICOLO 11 – OPERE DI RIQUALIFICAZIONE, RECUPERO E RIPRISTINO AMBIENTALE	6
PARTE SESTA: MODALITÀ DI COSTRUZIONE DELLE OPERE E DEI MANUFATTI.....	6
ARTICOLO 12 – REALIZZAZIONE DI AREE ATTREZZATE	6
ARTICOLO 13 – INTERVENTI E OPERE DI CARATTERE VIARIO	6
PARTE SETTIMA – ATTIVITA' ECONOMICHE	7
ARTICOLO 14 – ATTIVITÀ AGRICOLE E ZOOTECNICHE.....	7
ARTICOLO 15 – PIOPPICOLTURA	8
ARTICOLO 16 – GESTIONE FORESTALE.....	9
PARTE OTTAVA – DISCIPLINA AUTORIZZATORIA.....	11
ARTICOLO 17 - PIANI, INTERVENTI E PROGETTI OGGETTO DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA	11
ARTICOLO 18 – REGOLAMENTAZIONE DELLE VALUTAZIONI DI INCIDENZA.....	11
PARTE NONA – ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA E SANZIONI	13

ARTICOLO 19 – ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA	13
ARTICOLO 20 – SANZIONI	14
ALLEGATO I – SPECIE VEGETALI PROTETTE.....	15
ALLEGATO II – SPECIE ANIMALI PROTETTE.....	16

PARTE PRIMA – FINALITÀ

Articolo 1 - Finalità

1. Il presente Regolamento contiene prescrizioni dirette ad assicurare il mantenimento e il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e seminaturali e delle specie di fauna e flora selvatica di interesse comunitario presenti nel territorio della riserva naturale Garzaia di Pomponesco, della ZPS IT20B0402 “Riserva Regionale Garzaia di Pomponesco” e del SIC IT20B0015 “Pomponesco”.
2. La riserva naturale Garzaia di Pomponesco ha le finalità di:
 - a) garantire la conservazione dell’originario ambiente naturale, idoneo alla sosta ed alla nidificazione degli Ardeidi gregari;
 - b) disciplinare e controllare la fruizione del territorio a fini scientifici.
3. L’obiettivo generale di cui al comma 1 è perseguito attraverso:
 - a) la disciplina degli interventi ammessi e vietati;
 - b) la regolamentazione delle modalità di utilizzo e fruizione del sito;
 - c) l’adozione di misure specifiche a tutela della flora, della fauna, degli habitat di interesse comunitario, delle risorse idriche, del suolo e del territorio;
 - d) la regolamentazione delle procedure di valutazione di incidenza e di rilascio di autorizzazioni;
 - e) la previsione di un apparato sanzionatorio diretto a garantire il rispetto delle prescrizioni regolamentari.

PARTE SECONDA - DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI AMMESSI E VIETATI

Articolo 2 – Divieti

1. Nel sito si applicano i seguenti divieti:
 - 1) realizzare edifici, nonché effettuare interventi su quelli esistenti diversi dall’ordinaria e straordinaria manutenzione e dal consolidamento, restauro o ristrutturazione;
 - 2) costruire e modificare strade e infrastrutture in genere, fatto salvo quanto previsto dal piano in funzione delle finalità della Riserva e direttamente eseguito dall’Ente gestore o dallo stesso autorizzato;
 - 3) realizzare insediamenti produttivi, anche di carattere zootecnico, compresi discariche o impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti; per quanto riguarda la realizzazione di discariche o impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti, tale divieto è esteso ad una fascia di 300 m dal limite esterno.
 - 4) aprire nuove cave o torbiere, riattivare quelle inattive e comunque estrarre materiali inerti, fatto salvo il recupero dell’ambiente di lanca ad opera dell’Ente gestore;

- 5) effettuare interventi di bonifica idraulica delle zone umide;
- 6) attuare interventi e realizzare nuove infrastrutture che modifichino il regime o la composizione delle acque, fatti salvi gli interventi effettuati da AIPO per ragioni di difesa idraulica e quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall'Ente gestore ovvero dallo stesso espressamente autorizzato;
- 7) prelevare acqua dalle zone umide perifluviali che ospitano specie caratteristiche della tipologia ambientale o habitat di interesse comunitario, nella stagione riproduttiva delle specie ornitiche caratteristiche della tipologia ambientale, così come disposto dal d.m. 17 ottobre 2007 n. 184, fatto salvo autorizzazione dell'Ente gestore;
- 8) impiantare campeggi liberi o organizzati;
- 9) esercitare l'attività venatoria e l'attività alieutica;
- 10) costruire recinzioni;
- 11) abbandonare rifiuti di qualsiasi natura, anche se in forma controllata, e costituire depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi;
- 12) introdurre cani;
- 13) svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folkloristiche o sportive;
- 14) mutare la destinazione colturale dei boschi naturali e dei terreni incolti o trasformarne l'uso, ivi compresa l'introduzione di nuove colture di pioppo e di altre specie arboree a rapido accrescimento;
- 15) effettuare tagli di piante arboree e arbustive lungo il margine di strade, corpi d'acqua naturali e artificiali o coltivati, se non autorizzati dall'ente gestore in conformità con quanto previsto dal R.R. n. 5 del 20 luglio 2007 e dalla L.R. n. 31 del 5 dicembre 2008;
- 16) effettuare utilizzazioni forestali, fatto salvo quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall'Ente gestore ovvero dallo stesso autorizzato ai sensi del R.R. n. 5 del 20 luglio 2007 e dalla L.R. n. 31 del 5 dicembre 2008;
- 17) transitare con mezzi motorizzati, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agricola, forestale e scientifica;
- 18) disturbare, danneggiare, catturare ed uccidere animali, raccogliere e distruggere i loro nidi, tane o giacigli, danneggiare e distruggere i loro habitat, fatti salvi la ricerca scientifica e gli interventi di carattere igienico-sanitario eseguiti direttamente dall'Ente gestore ovvero dallo stesso autorizzati;
- 19) effettuare tagli e lavori di ordinaria gestione nelle aree umide e nei canneti nel periodo dall'1 marzo al 10 agosto;
- 20) sorvolare a bassa quota;
- 21) effettuare studi e ricerche che comportino prelievi in natura e/o altre deroghe ai divieti, se non autorizzati dall'Ente gestore;
- 22) il taglio dei pioppeti nel periodo compreso tra il 1 marzo e il 10 agosto;

- 23) eseguire dei livellamenti non autorizzati dall'Ente gestore, fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina;
- 24) raccogliere, asportare o danneggiare la flora spontanea; sono fatti salvi gli interventi finalizzati al monitoraggio, al contenimento o all'eradicazione delle specie alloctone vegetali, così come definite dall'art. 3 della L.R. n. 10 del 31 marzo 2008, oltre a quelli finalizzati alla ricerca scientifica eseguiti direttamente dall'Ente gestore o dallo stesso autorizzati;
- 25) introdurre specie animali o vegetali estranee e comunque effettuare interventi atti ad alterare l'equilibrio biologico delle specie animali e vegetali;
- 26) accendere fuochi all'aperto; sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente;
- 27) produrre rumori, suoni e luci nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 aprile e nelle zone eventualmente interessate dalla nidificazione degli Ardeidi, tra il 1° marzo e il 10 agosto;
- 28) immettere o ripopolare con specie alloctone;
- 29) accedere all'interno della riserva, ad eccezione della fascia di rispetto, nel periodo compreso tra 1° marzo e il 31 agosto, salve diverse disposizioni stabilite dal piano, la ricerca scientifica e le attività e gli interventi eseguiti direttamente dall'Ente gestore ovvero dallo stesso autorizzati;
- 30) esercitare il pascolo;
- 31) esercitare ogni altra attività, anche di carattere temporaneo, indicata dal piano, che comporti alterazioni alla qualità dell'ambiente incompatibili con le finalità del sito.

Articolo 3 - Interventi consentiti

1. Sono sempre consentiti, senza necessità di previa autorizzazione da parte dell'Ente Gestore, i seguenti interventi o atti:
 - a) normali pratiche agricole connesse alla coltivazione di frutteti, vigneti, orti, seminativi e altre colture già esistenti;
 - b) raccolta di funghi nel rispetto delle norme vigenti in materia nella Regione Lombardia.

PARTE TERZA - UTILIZZO E FRUIZIONE

Articolo 4 – Accesso

1. L'accesso al sito è libero, salve le limitazioni previste dal Piano di Gestione e dal presente Regolamento.

2. L'Ente Gestore può limitare in tutto o in parte l'accesso a determinate zone del sito per particolari ragioni di tutela ambientale.

Articolo 5 – Accensione di fuochi ed abbruciamenti

1. All'interno del sito non è consentito accendere fuochi, salvo quanto stabilito dal presente Regolamento, nonché dalla normativa statale e regionale sulla prevenzione e repressione degli incendi.

Articolo 6 – Emissioni sonore e luminose

1. Nei limiti previsti dall'art. 2, l'uso di apparecchi sonori all'interno del sito deve avvenire senza arrecare disturbo alla quiete dell'ambiente naturale e alla fauna.
2. L'Ente Gestore incentiva la riduzione dell'inquinamento luminoso. Esso promuove in particolare, la sostituzione degli impianti di illuminazione pubblica con apparecchi a minore impatto luminoso e a maggiore efficienza energetica, raccomandando l'uso di impianti di illuminazione fotovoltaici.
3. Nel quadro delle limitazioni di cui ai commi precedenti, sono fatte salve le attività e le strutture preesistenti contermini al sito, alla data di approvazione del presente regolamento. Per eventuali ampliamenti ammessi unicamente in aree contermini non devono essere in ogni caso superati i livelli sonori e luminosi esistenti.

PARTE QUARTA - TUTELA DELLA FAUNA, DELLA FLORA E DEGLI HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO

Articolo 7 – Tutela della fauna

1. E' fatto obbligo di mettere in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli, elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione. Sono idonei a tale scopo l'impiego di supporti tipo "Boxer", l'isolamento di parti di linea in prossimità e sui pali di sostegno, l'utilizzo di cavi aerei di tipo elicord, l'interramento di cavi, l'applicazione di piattaforme di sosta, la posa di spirali di segnalazione, di eliche o sfere luminescenti.
2. È vietata la distruzione dei formicai.
3. Tutte le modifiche successive al Decreto 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS) si intendono automaticamente integrate al presente Regolamento.
4. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento si fa riferimento alla normativa di settore.

Articolo 8 – Tutela della flora

1. Le specie vegetali protette presenti nel sito sono elencate nell'Allegato I del presente Regolamento. Detto Allegato sarà periodicamente aggiornato in base a studi e ricerche di settore, i cui risultati saranno tempestivamente comunicati all'Ente Gestore perché adottati tutti i provvedimenti necessari.
2. La flora spontanea può essere raccolta esclusivamente per motivi di conservazione e ricerca scientifica, previa autorizzazione dell'Ente Gestore, che specifichi modalità, contenuti e limiti della raccolta.
3. Ai fini della tutela del patrimonio genetico locale non è consentito impiantare nel territorio del sito specie, ecotipi e varietà estranee alla flora spontanea dell'area del fiume Po. E' inoltre vietato impiantare individui vegetali che, pur appartenendo nominalmente all'Elenco delle entità autoctone del territorio, provengono da altre regioni, definite dall'art. 2 D. Lgs. 386/2003.
4. I divieti di cui al comma 3 si applicano agli individui completi nonché alle singole parti utilizzabili per la propagazione agamica, quali talee, propaggini, rizomi ecc., o deputate alla diffusione non vegetativa, quali semi ecc..
5. Al fine di assicurare la disponibilità di materiale vegetale idoneo utilizzabile nel territorio del sito, l'Ente Gestore incentiva la realizzazione di vivai *in situ* e la conservazione *ex situ* attraverso convenzioni con soggetti pubblici o privati, preferibilmente operanti sul territorio del sito o sull'intero territorio regionale.
6. Sono escluse dai divieti di cui al comma 3 le piante oggetto di interesse agronomico.
7. La capitozzatura degli alberi è consentita solo nei casi in cui la pianta sia già stata sottoposta a tale governo in passato oppure nei casi previsti dalla tradizione locale.
8. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento si fa riferimento alla normativa di settore.

Articolo 9 – Tutela degli habitat

1. All'interno del sito non è consentito:
 - a) trasformare, danneggiare e alterare gli habitat d'interesse comunitario;
 - b) utilizzare diserbanti e pirodiserbo per il controllo della vegetazione della rete idraulica (canali di irrigazione, fossati, scoline e canali collettori);
2. Nei limiti previsti dall'art. 2 sono fatti salvi i comuni interventi di sfalcio, pulizia e manutenzione di tutti i corpi d'acqua lotica, mediante riduzione della vegetazione spontanea, onde consentire il regolare deflusso delle acque di irrigazione, nonché le ordinarie cure colturali dei rimboschimenti, qualora effettuate secondo i criteri previsti dal "Regolamento attuativo del Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Mantova".
3. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento si fa riferimento alla normativa di settore.

PARTE QUINTA: TUTELA DEL SUOLO, DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE

Articolo 10 – Tutela del suolo

1. Non è consentito utilizzare e spandere sulle superfici agricole e naturali del sito fanghi provenienti da depuratori urbani e industriali, salvo che si tratti di fanghi provenienti da aziende agroalimentari, nel rispetto del D. Lgs. 99/1992.
2. I movimenti terra relativi a opere o interventi da effettuarsi nel sito, non connessi alla preparazione del letto di semina, devono essere dettagliatamente descritti in apposito allegato tecnico al progetto definitivo. L'allegato deve contenere le indicazioni relative a: volumi, modalità di utilizzo e/o smaltimento dei terreni, modalità esecutive, tempi di esecuzione, misure cautelari e azioni di ripristino.

Articolo 11 – Opere di riqualificazione, recupero e ripristino ambientale

1. Gli interventi di riqualificazione, recupero e ripristino ambientale sono finalizzati al graduale recupero della naturalità attraverso la rimozione delle cause dirette di degrado del sito e l'innescio spontaneo di meccanismi di riequilibrio, senza apporti di materia e/o energia.
2. Ai fini del recupero di aree in erosione e/o instabili, sono da privilegiarsi interventi di ingegneria naturalistica che utilizzino tecniche e materiali a basso impatto ecologico, tra cui, ad esempio: interventi antierosivi di rivestimento, quali semine, biostuoie, geostuoie ecc.; interventi stabilizzanti, quali viminate, fascinate, gradonate, gabbionate ecc.; interventi combinati di consolidamento, quali grate, palificate, terre rinforzate ecc..

PARTE SESTA: MODALITÀ DI COSTRUZIONE DELLE OPERE E DEI MANUFATTI

Articolo 12 – Realizzazione di aree attrezzate

1. Le aree attrezzate e le infrastrutture per la fruizione del sito, quali recinzioni, arredi, gazebo, piazzole ecc. devono essere realizzate con materiali naturali eco-compatibili e a basso impatto paesaggistico.

Articolo 13 – Interventi e opere di carattere viario

1. Non è consentito impermeabilizzare le strade ad uso forestale. E' ammessa la realizzazione di strati superficiali di materiale inerte lapideo tipo "macadam" e di materiale preferibilmente derivato da attività di recupero, riciclo e/o in terra costipata.

PARTE SETTIMA – ATTIVITA' ECONOMICHE

Articolo 14 – Attività agricole e zootecniche

1. Sulle superfici agricole, per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme del Reg. (CE) n. 1782/2003 del 29 settembre 2003 relative al regime di sostegno diretto nell'ambito della Politica Agricola Comune (PAC) e relative norme nazionali e regionali di recepimento e successive modifiche e integrazioni.
2. La pratica agricola deve essere informata al rispetto, alla cura e allo sviluppo dei cicli biologici, di carattere vegetale o animale, e all'uso sostenibile delle risorse naturalistiche e antropiche presenti sul territorio.
3. L'Ente Gestore promuove la diffusione di colture attuate secondo i metodi di produzione biologica e biodinamica, nonché la coltivazione di specie e varietà locali.
4. L'Ente Gestore promuove la conoscenza e l'applicazione dei programmi e dei regolamenti comunitari in materia agro-ambientale, anche fornendo la necessaria assistenza tecnico-amministrativa ai possibili beneficiari.
5. Nello svolgimento di attività agricole e zootecniche all'interno del sito non è consentito l'impiego di organismi geneticamente modificati.
6. In ossequio a quanto previsto dall'art. 2, comma 4, Decreto del Ministero per l'Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007, sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante l'anno e sulle altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del Regolamento 1782/2003/CE, è fatto obbligo di garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e di attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione, sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del Regolamento 1782/03/CE. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento, compreso fra il 15 marzo e il 15 agosto. E' fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalla normativa in vigore. In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:
 - a) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
 - b) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
 - c) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'art. 1, lett. c), Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 7 marzo 2002;
 - d) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario, previa autorizzazione dell'Ente Gestore;

- e) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione.
7. Non è consentita la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di prati naturali o seminativi e comunque previa comunicazione all'Ente Gestore; sono fatti salvi interventi connessi a emergenze di carattere fitosanitario, previo parere dell'Ente Gestore.
8. Non è consentito bruciare qualsiasi rifiuto derivante dall'attività agricola, come coperture in plastica, tubi di irrigazione, contenitori di fitofarmaci, cassette ecc., a cui si applicano inderogabilmente le norme in materia di smaltimento dei rifiuti, sono esclusi i residui vegetali derivanti dalle pratiche agronomiche (rami, fogliame e altri residui vegetali).
9. Nel sito l'uso e lo spandimento di compost sono ammessi esclusivamente nei seguenti casi:
 - a) in presenza di compost di qualità certificata e proveniente da residui vegetali (ammendante verde); sono esclusi i compost prodotti con fanghi provenienti da depuratori urbani ed industriali;
 - b) su superfici agricole occupate da coltivazioni di tipo intensivo, quali frutteti, vigneti e seminativi.
 - c) L'uso e lo spandimento di compost non sono in ogni caso consentiti su superfici naturali e su superfici caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario.
10. L'utilizzo dei letami, dei concimi azotati, degli ammendanti organici e degli effluenti di allevamento è disciplinato in relazione agli ambiti territoriali, secondo le tempistiche ed entro le fasce stabilite dagli art. 12 e 13 della D.G.R. 2 agosto 2007 n. 8/5215.

Articolo 15 – Pioppicoltura

1. Nelle aree del demanio idrico fluviale e nelle pertinenze idrauliche e demaniali, oggetto di concessione rilasciata successivamente all'entrata in vigore della D.G.R. 8 aprile 2009, n. 8/9275, l'impianto e il reimpianto di pioppeti può essere effettuato nella misura massima dell'85% della superficie al netto dei boschi pre-esistenti e delle "emergenze naturali".
2. L'impianto dei pioppeti è vietato nelle aree di nuova formazione a seguito degli spostamenti dei corsi d'acqua e all'interno di isole fluviali.
3. All'Ente Gestore deve essere presentato un progetto di gestione finalizzato alla formazione di una rete ecologica locale mediante realizzazione di nuovi impianti boschivi

la cui superficie, pari ad almeno il 15% della superficie complessiva, viene calcolata al netto dei boschi pre-esistenti e delle “emergenze naturali”. Tale progetto, che è soggetto ad autorizzazione dell’Ente Gestore stesso, identifica, utilizzando tavole cartografiche su base di ortofoto o di CTR, in scala adeguata ad una lettura chiara ed inequivocabile:

- 1) i boschi pre-esistenti e le “emergenze naturali” così come desunte dalla “Tavola 5 – Carta delle emergenze naturali” del Piano di Gestione;
- 2) i nuovi impianti boschivi:
 - i. nuclei boscati;
 - ii. fasce boscate riparie;
 - iii. corridoi boscati periferici;

individuando, laddove possibile, una fascia di vegetazione boscata continua lungo la riva del fiume.

4. I nuovi impianti boschivi, di cui al precedente comma – che devono avere le caratteristiche di bosco di cui all’art. 42 della L.R. 31/2008 ed essere realizzati con le modalità di cui agli articoli 49 e seguenti del R.R. 5/2007 – dovranno essere effettuati, preferibilmente contestualmente all’impianto del pioppeto e comunque obbligatoriamente entro un anno dallo stesso, a pena di revoca della concessione e previa diffida, a cura e a spese del destinatario della concessione, che dovrà anche effettuare le necessarie cure colturali e il risarcimento delle fallanze per i successivi 5 anni.
5. Nel resto dei terreni in concessione è possibile realizzare, oltre che nuovi boschi, anche pioppeti, impianti di arboricoltura da legno a ciclo lungo e colture erbacee.
6. Le previsioni di cui ai precedenti commi si applicano in sede di prima concessione e non in sede di successivo rinnovo della concessione medesima.
7. A far data dall’1 ottobre 2010, i pioppeti possono essere realizzati solo se adottano un sistema di certificazione forestale a carattere ambientale riconosciuto dalla Regione ai sensi dell’art. 50, comma 2 della L.R. 31/2008.
8. L’impianto di arboricoltura da legno a ciclo lungo, può essere realizzato solo utilizzando specie autoctone, preferibilmente di provenienza locale; sono tuttavia utilizzabili cloni di pioppo nella misura di massimo 90 esemplari per ettaro.
9. Per le concessioni demaniali rilasciate dopo l’approvazione della D.G.R. 8 aprile 2009, n. 8/9275, alla scadenza delle concessioni stesse, i terreni devono risultare liberi da pioppeti e altre legnose agrarie a ciclo breve, eseguendo all’occorrenza il taglio e l’eliminazione delle colture esistenti da parte dei concessionari uscenti.

Articolo 16 – Gestione forestale

1. Gli interventi selvicolturali devono prioritariamente prestare attenzione alla conservazione e al miglioramento della funzionalità dei singoli sistemi forestali applicando tecniche, a minimo impatto ambientale, soprattutto per quanto riguarda le

utilizzazioni e le interferenze con un armonico sviluppo quali-quantitativo della fauna selvatica.

2. Gli interventi selvicolturali sono consentiti dal 15 ottobre al 31 gennaio.
3. Nei lavori di forestazione è consentito impiegare solo specie arboree e arbustive autoctone.
4. L'impiego di mezzi meccanici gommati è ammesso per operazioni di esbosco, di nuovo impianto e di manutenzione dei rimboschimenti ed imboschimenti.
5. I residui di lavorazione non possono essere bruciati nei boschi e devono essere cippati in loco.
6. Nei boschi soggetti a utilizzazioni è fatto obbligo di lasciare almeno dieci esemplari arborei ad ettaro con particolari caratteristiche fenotipiche, diametriche ed ecologiche, scelti tra i soggetti dominanti di maggior diametro e di specie autoctone, in grado di crescere indefinitamente.
7. Nei boschi soggetti a utilizzazioni è fatto obbligo di lasciare almeno dieci esemplari arborei ad ettaro morti o marcescenti, fatti salvi gli interventi diretti a garantire la sicurezza della viabilità e dei manufatti e quelli di lotta fitosanitaria obbligatoria, da eseguirsi previo parere dell'Ente Gestore.
8. Nei boschi soggetti a utilizzazioni è fatto obbligo di rilasciare gli alberi, anche morti, che presentino nei dieci metri basali di fusto evidenti cavità utilizzate o utilizzabili dalla fauna a fini riproduttivi o di rifugio, tranne il caso che il rilascio comporti pericolo per la pubblica incolumità.
9. Non è consentito effettuare interventi di taglio su piante sporadiche, ossia su specie forestali che non superino complessivamente il 10% del numero di piante presenti in un bosco e che siano allo stato isolato o in piccolissimi gruppi.
10. È obbligatorio contrastare la diffusione delle specie esotiche a carattere infestante, contenute negli elenchi di cui all'art. 1, comma 3, della l.r. 31 marzo 2008 n. 10, mediante il taglio o estirpazione dei soggetti presenti in occasione di ogni taglio selvicolturale.
11. È obbligatorio, durante le attività selvicolturali, adottare le tecniche e strumentazioni utili a evitare il danneggiamento delle tane della fauna selvatica, dei piccoli specchi o corsi d'acqua, delle zone umide e della flora erbacea nemorale protetta.
12. Nella realizzazione di piste forestali è da evitare la frammentazione delle superfici boscate e l'eccessiva riduzione del bosco. A tal fine le eventuali piste che per esigenze di cantiere dovessero essere aperte, dovranno essere utilizzate a scopo esclusivo dell'esbosco del materiale legnoso e dovrà essere ripristinato lo stato iniziale, a chiusura dei lavori attraverso operazioni di erpicatura del terreno.
13. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento si fa riferimento al "Regolamento attuativo del Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Mantova" nonché alla normativa di settore.

PARTE OTTAVA – DISCIPLINA AUTORIZZATORIA

Articolo 17 - Piani, interventi e progetti oggetto di valutazione di incidenza

1. Sono sottoposti a valutazione di incidenza i piani, interventi o progetti, interni o esterni al sito, direttamente o indirettamente incidenti su di esso, in conformità al D.P.R. 120/2003.
2. Sono obbligatoriamente sottoposti a valutazione di incidenza i progetti relativi:
 - a. alla costruzione di impianti eolici ricadenti in un'area buffer di 5 chilometri dal perimetro del sito;
 - b. alla costruzione di impianti di elettrodotti ad alta e media tensione fuori terra in un'area buffer di 5 chilometri dal perimetro del sito;
3. Le procedure di valutazione di incidenza di cui al presente articolo sono svolte nel rispetto della normativa vigente, tenuto conto delle misure generali e specifiche di conservazione del sito contenute nel Piano di Gestione e nel presente Regolamento.

Articolo 18 – Regolamentazione delle valutazioni di incidenza

1. Non sono sottoposti a valutazione di incidenza i piani e/o gli interventi direttamente connessi o necessari alla conservazione di habitat e specie previsti dal presente Piano di Gestione che per definizione concorrono al raggiungimento degli obiettivi di conservazione da esso perseguiti, salva diversa prescrizione delle relative schede di azione.
2. I seguenti interventi possono essere sottoposti alla procedura di Valutazione di Incidenza semplificata prevista dall'articolo 6 bis comma a) dell'allegato C alla D.G.R. 8 agosto 2003, n. 7/14106, così come modificato dalla D.G.R. 13 dicembre 2006, n. 8/3798/8:
 - a) Interventi edilizi
 1. interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di edifici e loro spazi accessori non finalizzati a destinazione produttiva, che comportino aumenti di superficie o di volume non superiori al 20% del preesistente;
 2. realizzazione di depositi per acqua o gas per utenze domestiche o agricole, se interrati comportanti scavi di alloggiamento non superiori a 15 m³, e posa delle relative condotte di allacciamento interrate;
 3. realizzazione di brevi tratti di condotte interrate per l'allacciamento elettrico, idrico, fognario ecc. di fabbricati, ivi compresa la realizzazione scarichi di acque reflue e di reti fognarie, quando non convogliati in acque superficiali che interessino il sito;
 4. scavi e riporti di entità limitata in aderenza o prossimità dei fabbricati volti al risanamento, ristrutturazione o sistemazione esterna;

5. realizzazione di opere di drenaggio per la regimazione idrica superficiale nell'area di pertinenza degli edifici, finalizzata al consolidamento o alla manutenzione;
 6. realizzazione di piccoli fabbricati e/o tettoie di volume massimo 20 m³ e contestuale superficie planimetrica massima 10 m², quali depositi per gas, acqua, latte, fieno, attrezzature agricole, legnaie, punti di osservazione, con esclusione di uso abitativo anche temporaneo, a condizione che non comportino perdita di habitat prioritari;
 7. realizzazione di manufatti accessori agli edifici quali cordoli, muretti, recinzioni di contenuta dimensione, percorsi pedonali, pavimentazioni circostanti gli edifici, pannelli solari, a condizione che non comportino perdita di habitat;
- b) Interventi di manutenzione sulla rete viaria e sentieristica
1. sistemazione di piste forestali ed altre infrastrutture forestali conformi ai piani di assestamento o di indirizzo forestale che abbiano superato positivamente la valutazione d'incidenza;
 2. manutenzione ordinaria e straordinaria di strade e sentieri compresa la realizzazione di nuovi brevi tratti di muratura, la realizzazione di piccole opere di regimazione quali cunette laterali, canalette trasversali, caditoie, selciati di attraversamento ecc., realizzazione di brevi tratti di protezione laterale, realizzazione di piazzole di scambio e di sosta, posa di segnaletica, ripulitura della sede viaria e delle scarpate dalla vegetazione ostacolante il transito;
 3. limitati allargamenti e/o pavimentazioni della sede viaria con l'esclusione dell'asfaltatura;
 4. rifacimento e/o nuova realizzazione di muri di sostegno e controripa con tecniche che non prevedano l'uso di cls;
 5. interventi di stabilizzazione delle scarpate a monte ed a valle con tecniche di ingegneria naturalistica, con esclusivo impiego di specie autoctone.
- c) Interventi agronomico-forestali
1. realizzazione di staccionate in legno;
 2. realizzazione di recinzioni di vario tipo purché di limitata estensione;
 3. realizzazione di siepi e/o filari con esclusivo impiego di specie autoctone;
 4. realizzazione di orti o seminativi o coltivazioni di piccoli frutti ecc. per una superficie inferiore a m² 500;
 5. interventi di gestione forestale conformi al Regolamento Regionale Forestale;
 6. utilizzazioni e interventi di gestione forestale, interventi agronomici e di decespugliamento previsti da piani di assestamento e/o di indirizzo forestale con valutazione d'incidenza positiva, la cui attuazione sia stata specificatamente rinviata a singole valutazioni d'incidenza;

7. interventi urgenti finalizzati alla difesa fitosanitaria e alla conservazione del bosco;
 8. interventi, previsti da Piani antincendio boschivo con valutazione d'incidenza positiva, la cui attuazione sia stata specificatamente rinviata a singole valutazioni d'incidenza;
 9. piccole opere provvisorie di attingimento e distribuzione idrica, per uso agricolo;
- d) Altri interventi
1. piccole sistemazioni delle lanche e delle aree umide presenti per contrastarne l'interramento, anche con l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica che prevedano l'impiego di specie autoctone e che non determinino limitazioni nei movimenti della fauna;
 2. interventi di manutenzione ordinaria ad opere di regimazione idraulica già esistenti;
 3. scavi per sondaggi geognostici e simili;
 4. prelievo di reperti faunistici, vegetazionali, mineralogici e simili in numero limitato per attività di ricerca scientifica;
 5. manifestazioni varie (eventi sportivi, raduni ecc.) di durata non superiore a giorni 3 realizzati in piazzali e/o presso strutture esistenti o condotti sulla rete stradale e sentieristica.
3. L'Ente Gestore si riserva comunque la possibilità di sottoporre gli interventi di cui al comma 2 del presente articolo alla completa procedura di Valutazione di Incidenza, richiedendo la redazione di uno studio di incidenza, anche nel corso della realizzazione dell'intervento, qualora si verifichi la possibilità di incidenze significative sul sito.
 4. In deroga al presente Piano di Gestione, qualora un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico connessi con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica e valutata la assenza di alternative, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 357/97 e s.m.i..

PARTE NONA – ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA E SANZIONI

Articolo 19 – Attività di sorveglianza

1. L'Ente Gestore svolge le funzioni di sorveglianza del territorio del sito avvalendosi di proprio personale; a tal fine può altresì stipulare, ove lo ritenga opportuno, apposite convenzioni con il personale di altri enti.
2. Alla sorveglianza del sito concorrono il CFS, gli ufficiali e agenti di polizia locale, le guardie ecologiche e zoofile volontarie di cui alla L.R. 28 febbraio 2005, n. 9 e le altre forze di pubblica sicurezza, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Articolo 20 – Sanzioni

1. Sono perseguite con le sanzioni amministrative di cui ai successivi commi, le violazioni ai divieti ed alle prescrizioni obbligatorie stabiliti:
 - a) dal provvedimento istitutivo della riserva;
 - b) dal presente regolamento;
 - c) dalle disposizioni di cui ai titoli III, IV e V della L.R. 27 luglio 1977, n. 33 e s.m.i..
2. Ferma l'applicazione delle norme sul risarcimento del danno ambientale di cui alla Parte VI del D. Lgs. 152/2006 s.m.i., l'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento comporta in ogni caso l'obbligo di riduzione in pristino dei luoghi, da realizzarsi in conformità alle prescrizioni formulate dall'Ente Gestore, e la ricostituzione, ove possibile, delle specie floro-faunistiche e degli habitat compromessi.
3. L'inosservanza delle disposizioni emanate dall'Ente Gestore è altresì punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,82 ad Euro 258,22. Tali sanzioni sono irrogate dall'Ente Gestore, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Le somme riscosse dall'Ente Gestore ai sensi del presente articolo sono imputate al bilancio dell'Ente e sono destinate, a specifiche iniziative di conservazione, salvaguardia e vigilanza delle specie floro-faunistiche e degli habitat del sito.

ALLEGATO I – SPECIE VEGETALI PROTETTE

Alisma lanceolatum With.

Butomus umbellatus L.

Carex riparia Curtis

Iris pseudacorus L.

Leucjum aestivum L.

Rorippa amphibia (L.) Besser

Rumex hydrolapathum Huds.

ALLEGATO II – SPECIE ANIMALI PROTETTE

Nome scientifico	Nome italiano
<i>Ophiogomphus cecilia</i>	
<i>Ixobrychus minutus</i>	Tarabusino
<i>Nycticorax nycticorax</i>	Nitticora
<i>Ardeola ralloides</i>	Sgarza ciuffetto
<i>Egretta garzetta</i>	Garzetta
<i>Egretta alba</i>	Airone bianco maggiore
<i>Ardea purpurea</i>	Airone rosso
<i>Ciconia nigra</i>	Cicogna nera
<i>Milvus migrans</i>	Nibbio bruno
<i>Circus pygargus</i>	Albanella minore
<i>Circus cyaneus</i>	Albanella reale
<i>Pandion haliaetus</i>	Falco pescatore
<i>Himantopus himantopus</i>	Cavaliere d'Italia
<i>Philomachus pugnax</i>	Combattente
<i>Tringa glareola</i>	Piro piro boschereccio
<i>Sterna hirundo</i>	Sterna comune
<i>Sterna albifrons</i>	Fratichello
<i>Alcedo atthis</i>	Martin pescatore
<i>Turdus philomelos</i>	Tordo bottaccio
<i>Lanius collurio</i>	Averla piccola